

CAMERA DEI DEPUTATI N. 701

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MATRANGA

Modifica degli articoli 143-bis, 156-bis e 262 del codice civile in materia di cognome della famiglia

Presentata il 15 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il cognome è un segno distintivo della persona in quanto la identifica mettendola in relazione con un determinato gruppo, la famiglia, alla quale appartiene.

L'attribuzione del cognome risponde, al contempo, ad esigenze di natura pubblicistiche e privatistiche.

Le esigenze di natura pubblicistica si fondano sulla necessità di individuare e distinguere i singoli componenti della comunità; le aspirazioni privatistiche si basano sulla aspirazione che ciascuno possa scegliere liberamente i propri caratteri distintivi ed identificarsi con il modello od il gruppo prescelto.

Presiede alla soddisfazione delle prime esigenze l'imposizione del nome attraverso regole costanti ed omogenee, mentre, di contro, l'esigenza più schiettamente privatistica ambirebbe alla possibilità di una libera scelta da parte del soggetto interessato.

Tali opposte tendenze hanno trovato diversa composizione a seconda del particolare momento storico di cui il diritto è stato specchio.

Ricordiamo infatti che nel diritto romano vigeva, almeno in un primo tempo, la possibilità di una libera modificabilità dei nomi; successivamente, divenute preminenti le necessità di ordine pubblicistico, si fece strada l'idea di un interesse dello Stato all'immutabilità del nome. Nell'età di mezzo le esigenze statuali si vanno attenuando per risorgere poi con l'urbanesimo e la nascita dei comuni (Gaudenzi, Sulla storia del cognome a Bologna nel secolo XIII, in Bollettino dell'Istituto storico italiano 1898, XIX, 28).

La legislazione attuale risente ancora delle esigenze e delle esperienze del passato.

L'articolo 143-bis del codice civile, benché riformulato nel 1975, risente ancora

della mentalità per la quale l'uomo era il capo della famiglia, esercitava la potestà maritale e parentale, amministrava tutti i beni della famiglia, compresi quelli della moglie, per cui il diritto tutelava l'esigenza dell'uomo di tramandare la propria stirpe, cosicché le esigenze pubblicistiche e privatistiche trovavano il loro pieno contemperamento nella felice soluzione che il figlio dovesse portare il cognome del padre.

Solo in casi eccezionali, quando il padre è sconosciuto ovvero non ha riconosciuto il figlio, ecco che la legge, in via sussidiaria, concede rilevanza al cognome materno.

Oggi nessuno nega più che l'uomo e la donna hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge.

Tale principio sembra accettato da tutti, ma tale unanimità di consensi si realizza solo a livello epidermico: basta penetrare all'interno di istituti consolidati dal tempo che ci si trova subito in grosse difficoltà per recidere i legami con il passato.

Infatti non a caso, durante il lungo *iter* di formazione della legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia, che poneva l'aspettativa egualitaria tra i momenti più qualificanti dell'attività riformista, ogni proposta tendente a modificare il diritto del padre a trasmettere il proprio cognome ai figli non ha avuto alcun seguito (ricordiamo la proposta secondo la quale la famiglia avrebbe portato il doppio cognome, quello del marito e quello della moglie, ovvero quella secondo la quale il figlio ad una certa età poteva scegliere tra il cognome paterno e quello materno).

Probabilmente le soluzioni prospettate creavano dei problemi nella loro pratica attuazione.

La dottrina tuttavia (per tutti Tortorici, Parità tra uomo e donna e cognome della famiglia: un problema ancora insoluto, in « Il diritto di Famiglia e delle Persone » 1982, 963) ha già indicato, sulla scorta

dell'esperienza di altri Paesi, la soluzione semplice, ma nello stesso tempo efficace, con la quale anche nel campo del cognome della famiglia può realizzarsi quella sostanziale parità tra uomo e donna la cui mancanza, a volte, può mortificare la dignità, le aspettative ed i desideri più intimi e legittimi della donna.

Tale soluzione peraltro, in una passata legislatura, aveva costituito oggetto di un progetto di legge presentato al Senato della Repubblica ma che non ha avuto seguito (disegno di legge n. 151 comunicato il 15 luglio 1983 ad iniziativa dei senatori Marinucci Mariani, Buffoni, De Cataldo e Garibaldi).

Proprio in quanto donna, sento con particolare acutezza, nello svolgimento della mia attività di parlamentare, l'importanza e direi anzi la necessità di tutelare in questo modo alcuni valori, portato dell'universo femminile, ai quali, fino ad oggi, non è stata attribuita — a mio avviso — la dovuta attenzione.

Si tratta, in definitiva, di lasciare ai cittadini la facoltà di scegliere, di comune accordo, al momento del matrimonio, il cognome che diventerà distintivo della nuova famiglia e che verrà trasmesso ai figli.

È dovere del legislatore definire ulteriori norme che garantiscano ad ogni donna questi diritti, non ultimo dei quali quello di poter dare il proprio nome a un figlio.

Ovviamente il coniuge, che per motivi di lavoro ha necessità di utilizzare il proprio cognome di nascita, potrà continuare a farlo.

Questa soluzione, in vigore dal 1976 in Germania, ha dimostrato la sua facile praticabilità (dalle statistiche è emerso peraltro che le coppie tedesche nella maggioranza di casi continuano a prescegliere il cognome del marito) ed è stata adottata anche da altre nazioni, come ad esempio la Jugoslavia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143-bis. — (*Cognome della famiglia*). — Al momento della celebrazione del matrimonio gli sposi, con dichiarazione ricevuta dall'ufficiale dello stato civile, stabiliscono quale dei loro cognomi diventerà distintivo del nuovo gruppo familiare e verrà attribuito ai figli.

In caso di mancata scelta la famiglia assume il cognome di nascita del marito. Il coniuge il cui cognome non viene scelto, mantiene il proprio cognome di nascita ed aggiunge ad esso il cognome della famiglia ».

ART. 2.

1. L'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 156-bis. — (*Cognome del coniuge separato*). — Il giudice può vietare ad uno dei coniugi l'uso del cognome della famiglia quando tale cognome sia quello di origine dell'altro coniuge ed il suo uso possa risultare gravemente pregiudizievole agli altri componenti della famiglia.

In tale ipotesi il coniuge separato utilizza il solo cognome di origine ».

ART. 3.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. — (*Cognome del figlio naturale*). — Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i

genitori, il figlio naturale assume il cognome di uno dei genitori concordemente stabilito dagli stessi nell'atto di riconoscimento. In mancanza di tale scelta adotta il cognome del padre.

In caso di legittimazione per successivo matrimonio il figlio naturale assume il cognome prescelto ai sensi dell'articolo 143-*bis* se non è quello indicato al momento del riconoscimento ».